SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

Ministero dell'economia e delle finanze

Avvisi di adozione di deliberazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI), inserite nel sito del Dipartimento delle politiche fiscali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

05A06742

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2005. Situazione del bilancio dello Stato.

05A07150

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 giugno 2005, n. **135.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E MERCI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, successivamente denominati "Parti Contraenti", al fine di facilitare la regolamentazione del trasporto internazionale di merci e passeggeri su strada tra i due paesi, come pure il transito attraverso i loro territori,

e in considerazione degli interessi reciproci,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

In conformità con il presente Accordo, i veicoli stradali di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare il trasporto di passeggeri e merci verso il o in provenienza dal territorio nazionale dell'altra Parte contraente, come pure in transito attraverso i loro territori, a patto che essi siano registrati sul territorio di una delle Parti Contraenti.

I. TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, che regola l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente.

1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

ARTICOLO 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato "servizio regolare" il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Con tali servizi si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre località stabilite.
3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali delle Parti Contraenti che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

ARTICOLO 4

I servizi regolari tra le Parti Contraenti sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 22 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 23 del presente Accordo.

ARTICOLO 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori dovrà essere eseguito in base ad apposita autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti e non cedibile.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali, su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le autorità medesime.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dal vettore all'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio in cui il vettore stesso ha sede.
5. La domanda deve contenere informazioni obbligatorie, quali il nome del vettore, la planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate per raccogliere o depositare i viaggiatori, l'orario (valido per l'intero anno), il chilometraggio, la frequenza e la periodicità dei viaggi, come pure le tariffe, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Mista. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti hanno il diritto di richiedere – se lo reputano necessario – ulteriori dettagli.
6. L'autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
8. Durante tutti i viaggi, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

ARTICOLO 6

I vettori di una delle Parti Contraenti non possono effettuare trasporto interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

ARTICOLO 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato " servizio regolare di transito" il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati, in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra parte Contraente.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, al quale il vettore ha presentato precedentemente la relativa domanda tramite l'Autorità competente del Paese di appartenenza.

1. 4 SERVIZI OCCASIONALI

ARTICOLO 8

Agli effetti del presente Accordo è considerato "servizio occasionale":

1) (viaggio a porte chiuse), vale a dire il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
2) viaggio di ingresso a carico e di ritorno a vuoto; il luogo di partenza è nel territorio della Parte Contraente in cui il veicolo è immatricolato;
3) viaggio di ingresso a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo stabilito tra il vettore ed un committente.

ARTICOLO 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente art. 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei passeggeri, il nome e l'indirizzo del vettore, il numero di targa del veicolo, il punto di destinazione, le date di ingresso e di uscita proposte nel e dal territorio delle due Parti Contraenti.
3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.
4. Se si verificano le condizioni previste nel par. 3 dell'art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere un'autorizzazione all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
5. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli autorizzativi, stabiliti dalla Commissione Mista prevista dal presente Accordo.

1.5 ALTRI SERVIZI SU STRADA

ARTICOLO 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del presente Accordo, è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2. L'autorizzazione è rilasciata a ciascun vettore che ha fatto domanda tramite le competenti Autorità del proprio paese indirizzandola alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

3. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, il punto di destinazione, le finalità del viaggio e tutte le altre informazioni che saranno richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente con tutta la documentazione necessaria.
5. L'Autorità competente dell'altra Parte contraente deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente, l'Autorità del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente deve rilasciare l'autorizzazione.

II. TRASPORTO DI MERCI

2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

ARTICOLO 11

1 Un vettore con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall' art. 12 del presente Accordo e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.
2 Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il movimento e la permanenza del veicolo, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3 Agli effetti del presente Accordo, un trasporto è considerato di transito, quando esso attraversa il territorio di una delle Parti Contraenti con destinazione in un paese terzo, senza carico o scarico delle merci nel territorio della Parte Contraente, nel cui territorio il veicolo ha effettuato il transito.
4 Per il trasporto di transito il vettore dovrà essere munito di autorizzazione, rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, ad eccezione dei casi previsti nell'art. 12 del presente Accordo, salvo diverso accordo delle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita delle merci di cui al seguente elenco di trasporto nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'art. 11 del presente Accordo:

1) trasporti funebri;
2) *trasporto di merci destinate esclusivamente alle esposizioni;*
3) attrezzature ed accessori per rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive e circensi, come pure riprese radiofoniche, cinematografiche e televisive;
4) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione.Il proseguimento del trasporto con un nuovo veicolo dovrà essere effettuato avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

5) trasporto di medicinali, attrezzature mediche ed altri articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti e calamità naturali;
6) trasporti postali;
7) trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti, in caso di deviazione dei servizi;
8) trasporto di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e trasporto di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da esso provenienti;
9) trasporto di merci di valore (metalli preziosi,ecc.) effettuato con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
10) trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

2. L'elenco dei trasporti che non richiedono autorizzazioni ai sensi del presente Articolo, può subire variazioni in sede di Commissione Mista.
3. Nell'effettuazione delle operazioni di trasporto previste nel presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura regolate da particolari norme e disposizioni in vigore nel territorio delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 13

L'autorizzazione non è cedibile a terzi e può essere utilizzata solo dal vettore al quale è stata rilasciata. Tale autorizzazione dà diritto al vettore di effettuare il trasporto con un veicolo o complesso di veicoli (veicolo con rimorchio/semi-rimorchio, senza rimorchio, articolato), durante il periodo di validità specificato nell'autorizzazione, comunque non superiore ad un anno.

ARTICOLO 14

1. I vettori di una delle Parti Contraenti non possono eseguire trasporto di merci tra due luoghi all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente.
2 E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni.

III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 15

1. Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti determinano, in conformità con la legislazione nazionale, i requisiti di capacità tecnica e professionale che i vettori di trasporto debbono soddisfare, l'idoneità del veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i passeggeri trasportati.
2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

ARTICOLO 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

1. Le autorizzazioni ed altri documenti di trasporto richiesti in virtù del presente Accordo, devono essere tenuti a bordo del veicolo durante i viaggi e soggetti al controllo da parte dei rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
2. I documenti di trasporto devono essere completati prima di intraprendere il viaggio.
3. Nel caso in cui le dimensioni ed il peso del veicolo che viaggia carico o a vuoto superino gli standards consentiti stabiliti nel territorio dell'altra Parte, il vettore deve richiedere un'autorizzazione speciale alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.
4. I trasportatori ed il personale impegnato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme e le disposizioni relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio di ciascuna Parte Contraente.
5. In caso di violazione delle norme e delle disposizioni di cui al punto 4 del presente articolo, si risponde davanti alle Autorità del Paese Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

ARTICOLO 18

1. Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata quando importati nel territorio di una delle Parti Contraenti:

1) i combustibili contenuti in serbatoi normali collegati tecnicamente e costruttivamente al sistema di alimentazione, nonché i combustibili contenuti in serbatoi normali collegati tecnicamente e costruttivamente al sistema di alimentazione necessario per i dispositivi di refrigerazione contenuti nei rimorchi o semi-rimorchi;

2) i lubrificanti nella quantità necessaria per l'uso durante il viaggio;

3) i pezzi di ricambio destinati alla riparazione del veicolo che effettua il trasporto internazionale. I pezzi di ricambio non utilizzati sono soggetti alla riesportazione, invece quelli sostituiti devono essere distrutti oppure ceduti secondo le modalità stabilite nel territorio della rispettiva Parte Contraente.

2. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

3. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali, senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

4. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

ARTICOLO 19

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati ai sensi del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti effettuati in virtù del presente articolo avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

ARTICOLO 20

Le Parti Contraenti, nel rispetto dei controlli di natura doganale, di frontiera e sanitaria, applicheranno le disposizioni degli Accordi internazionali da esse firmate, mentre, al fine di regolamentare le questioni non coperte dai suddetti Accordi, si dovrà applicare la legislazione di ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 21

1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato, decide – su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

1)avvertimento al vettore di osservare le disposizioni in vigore nel paese ospitante;
2)diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) e 4);
3)sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4)revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

2. Le Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti dovranno darsi reciproca informazione delle misure intraprese.

ARTICOLO 22

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali fra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

da parte della Repubblica italiana:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

da parte della Repubblica del Kazakhstan:

Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.

ARTICOLO 23

1 Al fine della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:

1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni di trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli articoli 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazioni nel trasporto bilaterale e di transito;
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previsti negli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;
4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunità di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 24

Le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, né dagli Accordi internazionali ai quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti, saranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 25

1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare la legislazione in vigore nella Parte Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare le norme nazionali che regolano l'entrata e la permanenza nei rispettivi territori.

2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente concordata nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci.

IV. DISPOSIZIONI FINALI
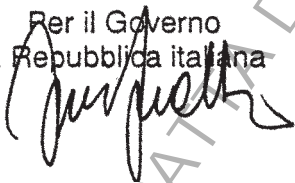
ARTICOLO 26

1 Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all'uopo previste.

2 Ognuna delle Parti Contraenti potrà far cessare il presente Accordo notificandolo per iscritto all'altra Parte Contraente. La validità del presente Accordo cesserà tre mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte Contraente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 5/2/03 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, kazaka, russa ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Repubblica del Kazakhstan

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3076):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 2 agosto 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 12 ottobre 2004 ed il 3 novembre 2004.

Relazione scritta annunciata il 9 novembre 2004 (atto n. 3076-A - relatore sen. FORLANI).

Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5589):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 1º marzo 2005 ed il 26 maggio 2005.

Esaminato in aula il 30 maggio 2005 ed approvato il 31 maggio 2005.

05G0157

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla Regione Calabria di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla Regione Calabria la complessiva somma di euro 5.080.090,00;

Vista la nota n. 742 del 31 gennaio 2005 con la quale la Regione Calabria ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche ed interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad euro 4.775.129,54;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della Regione Calabria di cui all'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla Regione medesima il complessivo finanziamento di euro 4.775.129,54, da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1
Regione Calabria

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(Ord. 3362/2004 - Art. 1., comma 4., lettera *A*)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	CZ	Botricello	Uffici Comunali	Comune di Botricello	€ 3.417,50
2	CZ	Botricello	A.S.L.N°7	Comune di Botricello	€ 2.314,50
3	CZ	Cardinale	Ambulatorio	Comune di Cardinale	€ 1.972,50
4	CZ	Carlopoli	Municipio	Comune di Carlopoli	€ 1.884,00
5	CZ	Catanzaro	Sala Operativa Protezione Civile	Regione	€ 12.860,00
6	CZ	Catanzaro	Palazzo Amministrazione Provinciale	Amministrazione Provinciale di Catanzaro	€ 20.873,60
7	CZ	Cedani	Municipio	Comune di Cedani	€ 6.099,20
8	CZ	Curinga	Municipio	Comune di Curinga	€ 3.077,50
9	CZ	Gimigliano	Municipio	Comune di Gimigliano	€ 6.533,75
10	CZ	Gizzeria	Municipio	Comune di Gizzeria	€ 2.795,00
11	CZ	Isca sullo Jonio	Municipio	Comune di Isca sullo Jonio	€ 2.691,25
12	CZ	Martirano Lombardo	Municipio	Comune di Martirano Lombardo	€ 2.896,50
13	CZ	Petrona'	Municipio	Comune di Petrona'	€ 4.012,50
14	CZ	San Pietro a Maida	Municipio	Comune di San Pietro a Maida	€ 2.850,00
15	CZ	Sellia	Municipio	Comune di Sellia	€ 2.514,00
16	CZ	Sellia Marina	Municipio	Comune di Sellia Marina	€ 2.502,50
17	CZ	Settingiano	Centro Mezzi Protezione Civile	Regione	€ 10.000,00
18	CZ	Settingiano	C.A.P.I.-Protezione Civile	Regione	€ 17.900,00
19	CZ	Soverato	Municipio	Comune di Soverato	€ 13.187,60
20	CZ	Soveria Simeri	Municipio	Comune di Soveria Simeri	€ 5.145,00
21	CS	Acquappesa	Municipio	Comune di Acquappesa	€ 4.335,00
22	CS	Acri	Ospedale Civile Beato Angelo	Regione	€ 16.549,10
23	CS	Aieta	Municipio	Comune di Aieta	€ 2.938,50
24	CS	Albidona	Municipio	Comune di Albidona	€ 5.622,50
25	CS	Alessandria del Carretto	Municipio	Comune di Alessandria del Carretto	€ 2.230,50
26	CS	Aprigliano	Municipio	Comune di Aprigliano	€ 4.285,00
27	CS	Belmonte Calabrro	Municipio	Comune di Calabrro	€ 3.633,75
28	CS	Belsito	Municipio	Comune di Belsito	€ 4.213,75
29	CS	Bianchi	Municipio	Comune di Bianchi	€ 7.560,00
30	CS	Calopezzati	Municipio	Comune di Calopezzati	€ 1.800,00
31	CS	Campana	Municipio	Comune di Campana	€ 6.392,50
32	CS	Canna	Municipio	Comune di Canna	€ 3.147,50
33	CS	Cariati	Ospedale Civile	Regione	€ 30.669,80
34	CS	Castrolibero	Municipio	Comune di Castrolibero	€ 3.600,00
35	CS	Celico	Municipio	Comune di Celico	€ 3.790,00
36	CS	Cosenza	Ex Casello Idraulico Ufficio Protezione Civile	Regione	€ 4.750,00

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
37	CS	Cosenza	Palazzo Provinciale	Amministrazione Provinciale di Cosenza	€ 13.427,00
38	CS	Diamante	Municipio	Comune di Diamante	€ 5.863,75
39	CS	Dipignano	Municipio	Comune di Dipignano	€ 4.882,50
40	CS	Firmo	Municipio	Comune di Firmo	€ 2.725,00
41	CS	Francavilla Marittima	Municipio	Comune di Francavilla Marittima	€ 3.952,50
42	CS	Fuscaldo	Municipio	Comune di Fuscaldo	€ 4.401,25
43	CS	Grimaldi	Municipio	Comune di Grimaldi	€ 9.301,25
44	CS	Grisolia	Municipio	Comune di Grisolia	€ 1.683,00
45	CS	Lago	Municipio	Comune di Lago	€ 2.943,00
46	CS	Laino Borgo	Municipio	Comune di Laino Borgo	€ 4.132,50
47	CS	Mangone	Municipio	Comune di Mangone	€ 4.426,25
48	CS	Marano Principato	Municipio	Comune di Marano Principato	€ 4.780,00
49	CS	Montalto Uffugo	Sede A.S.L.	Regione	€ 3.973,75
50	CS	Montegiordano	Municipio	Comune di Montegiordano	€ 2.897,50
51	CS	Nocara	Municipio	Comune di Nocara	€ 5.028,75
52	CS	Panettieri	Municipio	Comune di Panettieri	€ 2.707,50
53	CS	Paola	Ospedale Civile	Regione	€ 20.102,30
54	CS	Pietrafitta	Municipio	Comune di Pietrafitta	€ 4.721,25
55	CS	Plataci	Municipio	Comune di Plataci	€ 3.011,25
56	CS	Praia a Mare	Ospedale Civile	Regione	€ 30.258,80
57	CS	Rocca Imperiale	Municipio	Comune di Rocca Imperiale	€ 5.045,00
58	CS	San Benedetto Ullano	Municipio	Comune di San Benedetto Ullano	€ 4.125,00
59	CS	San Giovanni in Fiore	Municipio	Comune di San Giovanni in Fiore	€ 5.956,25
60	CS	San Pietro in Amantea	Municipio	Comune di San Pietro in Amantea	€ 3.085,00
61	CS	Santo Stefano di Rogliano	Municipio	Comune di Santo Stefano di Rogliano	€ 3.745,00
62	CS	Zumpano	Municipio	Comune di Zumpano	€ 3.073,75
63	KR	Caccuri	Centro Recupero Tossicodipendenti Exdus	Comune di Caccuri	€ 3.122,50
64	KR	Cirò Marina	Sede A.S.L.	Regione	€ 33.612,20
65	KR	Crotone	Ospedale Civile	Comune di Crotone	€ 21.105,80
66	KR	Crotone	Sala Operativa Protezione Civile	Regione	€ 1.500,00
67	KR	Cutro	Ufficio Previsione e Prevenzione Protezione Civile Calabria	Regione	€ 600,00
68	KR	Cutro	Municipio	Comune di Cutro	€ 3.937,50
69	KR	Scandale	Municipio	Comune di Scandale	€ 3.911,25
70	KR	Melissa	Municipio	Comune di Melissa	€ 2.754,00
71	KR	Roccabernarda	A.S.L. N° 5	Regione	€ 7.727,50
72	KR	Rocca di Neto	Municipio	Comune di Rocca di Neto	€ 7.917,50
73	KR	Scandale	Casa Comunale	Comune di Scandale	€ 3.911,25
74	KR	Strongoli	Municipio	Comune di Strongoli	€ 5.543,75

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
75	RC	Agnara Calabra	Municipio	Comune di Agnara Calabra	€ 1.428,00
76	RC	Bagnara Calabra	Municipio	Comune di Bagnara Calabra	€ 5.925,00
77	RC	Benestare	Palazzo Municipale	Comune di Benestare	€ 2.592,00
78	RC	Caraffa del Bianco	Municipio	Comune di Caraffa del Bianco	€ 5.536,25
79	RC	Cittanova	Sede A.S.L.	Regione	€ 6.412,50
80	RC	Condofuri	Municipio	Comune di Condofuri	€ 2.903,75
81	RC	Delianuova	Sede A.S.L.	Regione	€ 9.937,50
82	RC	Gioia Tauro	Municipio	Comune di Gioia Tauro	€ 8.438,75
83	RC	Laganadi	Municipio	Comune di Laganadi	€ 1.222,50
84	RC	Marina di Gioiosa Ionica	Municipio	Comune di Marina di Gioiosa Ionica	€ 3.797,50
85	RC	Melicuccà	Municipio	Comune di Melicuccà	€ 3.736,25
86	RC	Melito Porto Salvo	Municipio	Comune di Melito Porto Salvo	€ 7.493,75
87	RC	Motta San Giovanni	A.S.L. N°8	Regione	€ 5.856,25
88	RC	Oppido Mamertina	Ospedale	Comune di Oppido Mamertina	€ 6.527,50
89	RC	Palmi	Municipio	Comune di Palmi	€ 16.508,60
90	RC	Palmi	Ospedale	Comune di Palmi	€ 13.809,50
91	RC	Pazzano	Municipio	Comune di Pazzano	€ 2.280,00
92	RC	Polistena	Ospedale	Comune di Polistena	€ 17.829,80
93	RC	Reggio Calabria	Ospedali Riuniti	Regione	€ 20.918,60
94	RC	Reggio Calabria	Ufficio Tecnico Comunale	Comune di Reggio Calabria	€ 12.763,70
95	RC	Roccaforte del Greco	Palazzo Municipale	Comune di Roccaforte del Greco	€ 1.846,50
96	RC	Rosario	Municipio	Comune di Rosario	€ 12.860,90
97	RC	San Ferdinando	Municipio	Comune di San Ferdinando	€ 1.800,00
98	RC	San Procopio	Municipio	Comune di San Procopio	€ 2.391,00
99	RC	Santa Eufemia d'Aspromonte	Presidio Sanitario	Regione	€ 5.238,75
100	RC	Sant'Ilario dello Ionio	Municipio	Comune di Sant'Ilario dello Ionio	€ 4.315,00
101	RC	Siderno	Municipio	Comune di Siderno	€ 10.500,00
102	RC	Varapodio	Municipio	Comune di Varapodio	€ 5.968,75
103	VV	Capistrano	Municipio	Comune di Capistrano	€ 4.047,50
104	VV	Cessaniti	Municipio	Comune di Cessaniti	€ 3.450,00
105	VV	Dinami	Municipio	Comune di Dinami	€ 1.732,50
106	VV	Ionadi	Municipio	Comune di Ionadi	€ 2.340,00
107	VV	Nardodipace	Municipio	Comune di Nardodipace	€ 4.805,00
108	VV	Parghelia	Municipio	Comune di Parghelia	€ 2.562,50
109	VV	Rombiolo	Municipio	Comune di Rombiolo	€ 6.277,50
110	VV	San Calogero	Municipio	Comune di San Calogero	€ 1.733,75
111	VV	San Nicola da Crissa	Municipio	Comune di San Nicola da Crissa	€ 2.008,75
112	VV	Sant'Onofrio	Municipio	Comune di Sant'Onofrio	€ 1.623,75
113	VV	Sorianello	Municipio	Comune di Sorianello	€ 2.362,50

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
114	VV	Soriano Calabro	Ospedale Civile	Comune di Soriano Calabro	€ 28.932,20
115	VV	Vallelonga	Municipio	Comune di Vallelonga	€ 2.486,25
116	VV	Vibo Valentia	Ospedale Civile Jazzolino	Regione	€ 39.598,40
				TOTALE	€ 791.736,35

ALLEGATO 2
Regione Calabria

PIANO DEGLI INTERVENTI
(Ord. 3362/2004 - Art. 1., comma 4., lettera *C*)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	VV	Nicotera	Municipio	Comune di Nicotera	€ 870.750,00
2	VV	Ricadi	Municipio	Comune di Ricadi	€ 111.060,00
3	VV	Joppolo	Municipio	Comune di Joppolo	€ 186.210,00
4	VV	Spilinga	Municipio	Comune di Spilinga	€ 137.340,00
5	KR	Crotone	Municipio	Comune di Crotone	€ 750.000,00
6	KR	Ciro'	Municipio	Comune di Ciro'	€ 289.575,00
7	CS	Cerisano	Municipio	Comune di Cerisano	€ 238.860,00
8	CS	Paola	Municipio	Comune di Paola	€ 903.799,57
9	CS	Luzzi	Municipio	Comune di Luzzi	€ 495.798,62
				TOTALE	€ 3.983.393,19
				TOTALE GENERALE	**€ 4.775.129,54**

05A07164

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla Regione Campania di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla Regione Campania la complessiva somma di euro 11.624.262,00;

Viste le note prot. n. 2005.0021057 dell'11 gennaio 2005 e n. 2005.00201931 del 7 marzo 2005 con le quali la Regione Campania ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche ed interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad euro 11.622.677,10;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della Regione Campania di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla Regione medesima il finanziamento di complessivi euro 11.622.677,10 da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Regione Campania

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	CE	Castello Del Matese	Municipio	Regione Campania	€ 12.522,50
2	BN	Benevento	Municipio Palazzo Mosti	Regione Campania	€ 36.700,00
3	SA	Polla	Municipio	Regione Campania	€ 6.175,00
4	BN	San Leucio Del Sannio	Casa Comunale Municipio	Regione Campania	€ 5.235,00
5	BN	Benevento	Casa di cura S. Pasquale	Regione Campania	€ 3.000,00
6	SA	Laviano	Poliambulatorio Piazza della Repubblica	Regione Campania	€ 3.000,00
7	BN	Colle Sannita	Scuola Elementare "Principe di Napoli"	Regione Campania	€ 17.185,00
8	BN	Fragneto Monforte	Scuola Elementare e Materna Fragneto Monforte	Regione Campania	€ 10.260,00
9	CE	Piedimonte Matese	Istituto Tecnico Attività Sociali (A. S. Coppola)	Regione Campania	€ 5.295,00
10	SA	Sala Consilina	Scuola Elementare Matteotti	Regione Campania	€ 5.215,00
11	AV	Calabritto	Scuola Elementare Via Forno	Regione Campania	€ 3.775,00
12	AV	Andretta	Scuola Elementare Mattinella	Regione Campania	€ 3.000,00
13	AV	Calabritto	Istitituto Tecnico	Regione Campania	€ 3.000,00
14	AV	Morra De Sanctis	Scuola Elementare Contrada Orcomone	Regione Campania	€ 3.000,00
15	AV	Ariano Irpino	Scuola Elementare S. Liberatore	Regione Campania	€ 3.000,00
16	CE	Gioia Sannitica	Scuola Elementare Capoluogo Piazza Municipio	Regione Campania	€ 10.615,00
17	BN	Pontelandolfo	Palazzo Rinaldi	Regione Campania	€ 11.492,50
18	BN	Fragneto L'abate	Ex Casa Comunale Via Vittorio Emanuele	Regione Campania	€ 4.132,50
19	CE	Capodrise	Scuola Elementare "E. Jenco" Plesso C	Regione Campania	€ 3.000,00
20	CE	Marcianise	Municipio	Regione Campania	€ 57.400,00
21	CE	Teano	Municipio	Regione Campania	€ 12.405,00
22	BN	Castelvetere In Val Fortore	Scuola Elementare G.Moscati	Regione Campania	€ 25.961,20
23	NA	Napoli	Orto Botanico Via Foria	Regione Campania	€ 8.235,00
24	NA	Pollena Trocchia	Scuola Elementare Via Calabrese	Regione Campania	€ 6.237,50
25	NA	Napoli	Scuola Materna Ugo Palermo via Monte di Dio 1°corpo	Regione Campania	€ 3.000,00
26	NA	Napoli	Scuola Materna Ugo Palermo via Monte di Dio 2°corpo	Regione Campania	€ 3.000,00
27	NA	Napoli	Scuola Elementare Oberdan Via Carrozzieri	Regione Campania	€ 56.653,00
28	NA	Ischia	Scuola Materna S. Antuono	Regione Campania	€ 3.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
29	NA	Napoli	Università Facoltà Scientifiche - San Marcellino - 2°corpo	Regione Campania	€ 61.097,20
30	NA	Napoli	Università Facoltà Scientifiche - San Marcellino - 1°corpo	Regione Campania	€ 52.781,20
31	NA	Casamicciola Terme	Ex Hotel Napoleone -futura Sede Comunale Piazza S. Margherita	Regione Campania	€ 19.890,00
32	CE	Marcianise	Municipio	Regione Campania	€ 22.500,00
33	CE	Gallo Matese	Casa Comunale	Regione Campania	€ 3.000,00
34	AV	Altavilla Irpina	Scuola Media Statale C. Caruso	Regione Campania	€ 14.520,00
35	AV	Atripalda	Scuola ElementareSan Pasquale	Regione Campania	€ 10.780,00
36	AV	Baiano	Scuola Elementare San Giovanni XXIII	Regione Campania	€ 28.200,40
37	CE	Lusciano	Palestra Scuola Media via Resistenza	Regione Campania	€ 6.000,00
38	BN	Montesarchio	Scuola Media U.Foscolo - Istituto Professionale Industria Artigianato	Regione Campania	€ 17.062,50
39	SA	Piaggine	Scuola Elementare Media Materna - Via Vittorio Veneto	Regione Campania	€ 25.716,40
40	NA	Giugliano In Campania	Presidio Sanitario (corso Campano)	Regione Campania	€ 10.710,00
41	NA	Napoli	Dipartimento Servizi Sociali Via Tafuri 1°Corpo	Regione Campania	€ 7.830,00
42	NA	Napoli	Dipartimento Servizi Sociali Via Tafuri 2°Corpo	Regione Campania	€ 3.000,00
43	NA	Forio	Municipio	Regione Campania	€ 25.630,00
44	AV	Volturara Irpina	Scuola Media " A. Di Meo "	Regione Campania	€ 22.257,50
45	AV	Volturara Irpina	Scuola Elementare Direzione Didattica via D. Alighieri	Regione Campania	€ 10.760,00
46	SA	Cuccaro Vetere	Scuola Materna Via Convento	Regione Campania	€ 7.647,50
47	SA	Cuccaro Vetere	Scuola Elementare Via Convento	Regione Campania	€ 5.775,00
48	BN	Forchia	Scuola Elementare Ernesto Iatanza	Regione Campania	€ 4.202,50
49	SA	Vallo Della Lucania	Scuola Elementare - Aldo Moro via dei Martiri	Regione Campania	€ 24.150,00
50	SA	Vallo Della Lucania	Scuola Materna Via Ippoliti	Regione Campania	€ 4.260,00
51	SA	Vallo Della Lucania	Sciola Media - Martire De Mattia via Marsilio	Regione Campania	€ 17.065,00
52	CE	Casagiove	Scuola Media Don Milani	Regione Campania	€ 34.234,00
53	CE	San Tammaro	Scuola Elementare Statale S.Tammaro	Regione Campania	€ 26.967,40
54	CE	Vairano Patenora	Scuola Media Statale "G.Garibaldi"	Regione Campania	€ 25.295,20
55	BN	Pannarano	Scuola Elementare Piazza Municipio	Regione Campania	€ 18.082,50
56	AV	Chiusano Di San Domenico	Scuola Elementare Via Forno	Regione Campania	€ 14.360,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
57	SA	Salerno	Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci	Regione Campania	€ 10.275,00
58	AV	Montoro Inferiore	Scuola Elementare Piano via Fiume	Regione Campania	€ 9.597,50
59	NA	Napoli	Municipio - Biblioteca Comunale	Regione Campania	€ 17.312,20
60	AV	Salza Irpina	Scuola Elementare Via Cittadella	Regione Campania	€ 8.052,50
61	CE	Vitulazio	Scuola Materna Ancelle Immacolata	Regione Campania	€ 6.750,00
62	BN	Puglianello	Scuola Media - Via Fontana	Regione Campania	€ 6.472,50
63	NA	Lacco Ameno	Municipio	Regione Campania	€ 3.132,50
64	CE	Carinaro	Palestra Scuola Elementare Via Manzoni	Regione Campania	€ 3.000,00
65	AV	Pietrastornina	Scuola Elementare Furmo	Regione Campania	€ 3.000,00
66	AV	Montella	Palestra Scuola Elementare F.Scandone	Regione Campania	€ 3.000,00
67	CE	Carinola	Scuola Elementare Nocelleto Via 4 Novembre - 1°corpo	Regione Campania	€ 6.740,00
68	CE	Carinola	Scuola Elementare Nocelleto Via 4 Novembre - 2°corpo	Regione Campania	€ 3.000,00
69	NA	Pozzuoli	Scuola Materna Via Vigna	Regione Campania	€ 23.200,00
70	SA	Castel San Giorgio	Asilo Privato Suore Crocifisse Via Piave	Regione Campania	€ 27.124,00
71	AV	Pratola Serra	Scuola Materna Nostra Signora di Lourdes	Regione Campania	€ 5.875,00
72	CE	Aversa	Convento S. Agostino	Regione Campania	€ 63.433,60
73	CE	Capua	Istituto Tecnico Commerciale	Regione Campania	€ 36.858,40
74	CE	Aversa	Sede Istituto Professionale Alberghiero - Ex Pi.Me	Regione Campania	€ 29.987,80
75	CE	Capua	Scuola Media " Pier Delle Vigne"	Regione Campania	€ 25.815,40
76	CE	Castel Morrone	Palazzo Ducale	Regione Campania	€ 16.740,00
77	SA	Vallo Della Lucania	Istituto Magistrale Scuola Media superiore via S. Caterina	Regione Campania	€ 10.990,00
78	CE	Portico Di Caserta	Istituto Suore S.S.Vergine Immacolata Via Principe di Piemonte 1°corpo	Regione Campania	€ 7.980,00
79	CE	Portico Di Caserta	Istituto Suore S.S.Vergine Immacolata Via Principe di Piemonte 2°corpo	Regione Campania	€ 9.025,00
80	CE	Pignataro Maggiore	Istituto Professionale Industria Artigianato	Regione Campania	€ 3.000,00
81	SA	Casalbuono	Scuola Media Via Roma	Regione Campania	€ 3.000,00
82	NA	Torre Del Greco	Scuola Media Angioletti via Giovanni XXIII	Regione Campania	€ 36.574,00
83	AV	Avellino	Istituto Tecnico Agrario di Avellino via Cappuccini	Regione Campania	€ 6.950,00
84	NA	Torre Del Greco	Liceo Classico De Bottis	Regione Campania	€ 32.007,40
85	NA	Terzigno	Scuola Media Inferiore Giusti	Regione Campania	€ 33.670,60
86	SA	Castel San Giorgio	Scuola Materna Elementare via Cerrato	Regione Campania	€ 19.025,00
87	SA	Nocera Inferiore	Palestra Liceo Classico G.B.Vico	Regione Campania	€ 6.602,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
88	SA	Nocera Superiore	Scuola Elementare De Amicis via C. Malloni	Regione Campania	€ 9.516,40
89	SA	Pagani	Scuola Materna Via Criscuolo	Regione Campania	€ 9.512,80
90	SA	Sant'egidio Del Monte Albino	Scuola Materna Capoluogo Via Pulcinella	Regione Campania	€ 5.687,50
91	SA	San Marzano Sul Sarno	Scuola Materna Piazza Amendola	Regione Campania	€ 3.877,50
92	SA	San Valentino Torio	Scuola Materna Via Annunziata	Regione Campania	€ 3.240,00
93	SA	Castelcivita	Locali per Uffici Comunali (ex Concezione) via D'Annunzio	Regione Campania	€ 3.260,00
94	NA	Saviano	Ex Orfonatrofio Allocca via Garibaldi	Regione Campania	€ 16.400,00
95	CE	Vairano Patenora	Casa Comunale	Regione Campania	€ 7.310,00
96	CE	Capua	Municipio	Regione Campania	€ 26.832,40
97	NA	Napoli	Ospedale Annunziata Via Egiziaca 1°Corpo	Regione Campania	€ 65.274,40
98	NA	Napoli	Ospedale Annunziata Via Egiziaca 2°Corpo	Regione Campania	€ 83.429,20
99	SA	Sessa Cilento	Scuola Elementare Via Garibaldi	Regione Campania	€ 9.132,50
				TOTALE	**€ 1.570.932,10**

Allegato 2 – Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
100	Benevento	Apice	Municipio	Regione Campania	€ 297.900,00
101	Caserta	Piedimonte Matese	Casa Comunale Via De Benedictis	Regione Campania	€ 292.320,00
102	Avellino	Andretta	Sede Guardia Medica Via Veneto	Regione Campania	€ 98.100,00
103	Benevento	Cusano Mutri	Municipio	Regione Campania	€ 436.950,00
104	Avellino	Sant'angelo Dei Lombardi	Scuola 4 Novembre - Edificio Polifunzionale di Protezione Civile	Regione Campania	€ 271.170,00
105	Benevento	Vitulano	Municipio	Regione Campania	€ 1.440.810,00
106	Avellino	Montemiletto	ex Scuola Media G. Fieramonte via Pastena - Edificio Polifunzionale di Protezione Civile	Regione Campania	€ 839.000,00
107	Avellino	Montella	Scuola Media Statale G.Capone via F. DeSantis - Edificio Polifunzionale di Protezione Civile 1°corpo	Regione Campania	€ 417.330,00
108	Avellino	Montella	Scuola Media Statale G.Capone via F. DeSantis - Edificio Polifunzionale di Protezione Civile 2°corpo	Regione Campania	€ 323.460,00
109	Avellino	Montella	Scuola Media Statale G.Capone via F. DeSantis - Edificio Polifunzionale di Protezione Civile 3°corpo	Regione Campania	€ 172.530,00
110	Caserta	Teano	Croce Rossa Italiana Teano via XXVI ottobre	Regione Campania	€ 35.925,00
111	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	Sede polizia municipale - Futuro COM 1°corpo	Regione Campania	€ 331.125,00
112	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	Sede polizia municipale - Futuro COM 2°corpo	Regione Campania	€ 55.125,00
113	Benevento	Melizzano	Municipio Vecchio	Regione Campania	€ 92.025,00
114	Salerno	Angri	Palazzo Doria Municipio 1°Corpo	Regione Campania	€ 963.600,00
115	Salerno	Angri	Palazzo Doria Municipio 2° Corpo	Regione Campania	€ 331.125,00
116	Caserta	San Marcellino	Municipio	Regione Campania	€ 190.575,00

N.	PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
117	Salerno	Sant'egidio Del Monte Albino	Municipio	Regione Campania	€ 456.750,00
118	Napoli	San Giorgio A Cremano	Municipio	Regione Campania	€ 1.140.825,00
119	Napoli	Torre Annunziata	Ospedale	Regione Campania	€ 292.500,00
120	Caserta	Maddaloni	Casacomunale	Regione Campania	€ 665.775,00
121	Napoli	San Giorgio A Cremano	Polizia Urbana via Vittorio Emanuele	Regione Campania	€ 50.475,00
122	Napoli	Napoli	Ufficio Sanità Marittima Aerea via Massa	Regione Campania	€ 168.525,00
123	Salerno	Stella Cilento	Edificio Polifunzionale Via C. Mauro	Regione Campania	€ 246.225,00
124	Napoli	San Giorgio A Cremano	Polizia Amministrativa via Vittorio Emanuele	Regione Campania	€ 17.925,00
125	Caserta	Parete	Casa Comunale	Regione Campania	€ 153.675,00
126	Napoli	Procida	Ponte di Vivara	Regione Campania	€ 270.000,00
				TOTALE	€ 10.051.745,00
				TOTALE GENERALE	**€ 11.622.677,10**

05A07163

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla Regione Emilia-Romagna la complessiva somma di euro 5.578.731,00;

Viste le note prot. n. AMB/GEO/05/2841 del 14 gennaio 2005 e prot. n. AMB/GEO/05/0016015 del 24 febbraio 2005 con le quali la Regione Emilia Romagna ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad euro 5.578.731,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla Regione medesima il finanziamento di complessivi euro 5.578.731,00 da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Emilia – Romagna

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	BO	Imola	Scuola Elementare "Chiusura"	Comune di Imola	€ 9.175,00
2	BO	Imola	Scuola Materna "Zolino"	Comune di Imola	€ 5.592,50
3	BO	Castel S.Pietro	Istituto Professionale Statale Alberghetti	Provincia di Bologna	€ 28.004,20
4	BO	Imola	Scuola Media Superiore "Luca Ghini"	Provincia di Bologna	€ 24.485,00
5	BO	Imola	Scuola dell'Infanzia Campanella	Comune di Imola	€ 2.900,00
6	BO	Imola	Scuola dell'Infanzia Fontanelle	Comune di Imola	€ 2.785,00
7	BO	Imola	Magazzino Comunale Beccarucci (sede COM)	Comune di Imola	€ 1.500,00
8	BO	Medicina	Ex Scuola Canedi	Comune di Medicina	€ 2.055,00
9	BO	Bologna	Scuola Materna Dozza e Dall'Olio - Nido Cavina	Comune di Bologna	€ 4.935,00
10	BO	Bologna	Scuola Elementare e Materna "De Amicis"	Comune di Bologna	€ 16.293,90
11	BO	Casalecchio di Reno	Istituto Comprensivo Centro "Scuola El. Carducci"	Comune di Casalecchio di Reno	€ 6.300,00
12	BO	Casalecchio di Reno	Istituto Comprensivo Centro "Scuola El. Garibaldi"	Comune di Casalecchio di Reno	€ 7.363,50
13	BO	Casalecchio di Reno	Istituto Comprensivo Centro "Scuola media marconi"	Comune di Casalecchio di Reno	€ 6.825,00
14	BO	Pianoro	Scuola Elementare di Pianoro Vecchio	Comune di Pianoro	€ 1.995,00
15	BO	Pianoro	Scuola Materna Botteghino	Comune di Pianoro	€ 1.279,50
16	BO	Bologna	Istituto Professionale Statale Industria Artigianato "Fioravanti"	Provincia di Bologna	€ 12.079,20
17	BO	Bologna	Polo Scolastico "Pier Crescenzi - Pacinotti"	Provincia di Bologna	€ 24.384,00
18	BO	Bologna	Istituto Professionale "Aldrovandi" - Liceo Scientifico "Righi"	Provincia di Bologna	€ 10.599,06
19	FE	Argenta	Scuola Elementare e Materna	Comune di Argenta	€ 7.400,00
20	FE	Argenta	Scuola Materna	Comune di Argenta	€ 9.887,50
21	FE	Argenta	Liceo scientifico "Don Minzoni"	Provincia di Ferrara	€ 8.670,00
22	FE	Ferrara	Scuola Elementare "Guarini" - Scuola Media "Alighieri"	Comune di Ferrara	€ 4.575,00
23	FE	Ferrara	Scuola Elementare "E.Mosti"	Comune di Ferrara	€ 4.770,00
24	FE	Ferrara	Scuola Elementare Statale "M.Poledrelli"	Comune di Ferrara	€ 2.902,50
25	FE	Cento	Istituto Statale Istruzione Tecnica - Istituto Tecnico Commerciale Statale "Burgatti" - Centro scolastico	Provincia di Ferrara	€ 1.912,50
26	FE	Ferrara	Sede Centro Unificato Prenotazione	Provincia di Ferrara	€ 22.620,00
27	FE	Ferrara	Istituto Tecnico Industriale Provinciale "Carpeggiani"	Provincia di Ferrara	€ 4.036,50
28	FE	Portomaggiore	Istituto Professionale Statale Industria Artigianato	Provincia di Ferrara	€ 3.108,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
29	FC	Cesena	Scuola Elementare e Media "Saffi"	Comune di Cesena	€ 55.600,00
30	FC	Civitella di Romagna	Scuola Elementare e Media	Comune di Civitella di Romagna	€ 6.935,00
31	FC	Forlì	Palazzo degli Studi - Scuola Media "Palmezzano"	Comune di Forlì	€ 63.400,00
32	FC	Forlì	Scuola Elementare "De Amicis"	Comune di Forlì	€ 58.300,00
33	FC	Forlì	Palazzo degli Studi - Liceo Classico	Comune di Forlì	€ 74.200,00
34	FC	Forlì	Palazzo degli Studi - Sala Icaro	Comune di Forlì	€ 27.700,00
35	FC	Modigliana	Scuola Elementare e Materna	Comune di Modigliana	€ 15.000,00
36	FC	Tredozio	Scuola Media	Comune di Tredozio	€ 8.300,00
37	FC	Cesena	Istituto Tecnico Industriale Statale	Provincia di Forlì-Cesena	€ 12.250,00
38	FC	Forlimpopoli	Padiglione Ospedaliero (degenze e ambulatori)	Azienda USL di Forlì	€ 6.000,00
40	FC	Forlimpopoli	Padiglione Ospedaliero (degenze e ambulatori)	Azienda USL di Forlì	€ 13.760,00
41	FC	Cesena	Scuola Elementare "Bruno Munari" Asilo Nido "Trilli"	Comune di Cesena	€ 17.655,20
43	FC	Cesena	Scuola Elementare "Edmondo De Amicis"	Comune di Cesena	€ 7.507,50
44	FC	Cesenatico	Sede operativa di protezione civile (sede COM)	Comune di Cesenatico	€ 2.775,00
45	FC	Forlì	Scuola Elementare "Lucio Tempesta"	Comune di Forlì	€ 7.841,25
46	FC	Forlì	Scuola Elementare "Lucio Tempesta"	Comune di Forlì	€ 7.841,25
47	FC	Forlì	Scuola Elementare "Dante Alighieri"	Comune di Forlì	€ 16.730,00
48	FC	Forlì	Scuola Elementare "Dante Alighieri"	Comune di Forlì	€ 1.772,50
49	FC	Predappio	Comunità Montana (sede COM)	Comunità Montana Forlivese	€ 3.937,50
50	MO	Fiorano Modenese	Scuola Elementare "Menotti"	Comune di Fiorano	€ 5.950,00
51	MO	Formigine	Scuola Elementare "Carducci"	Comune di Formigine	€ 30.400,00
52	MO	Sassuolo	Scuola Elementare Caduti per la Libertà	Comune di Sassuolo	€ 12.250,00
53	MO	Maranello	Istituto Professionale Statale Industria Artigianato "A.Ferrari"	Provincia di Modena	€ 29.194,00
54	MO	Sassuolo	Istituto Tecnico Statale Commerciale Geometri "Baggi"	Provincia di Modena	€ 37.618,00
55	MO	Fiorano Modenese	Scuola Materna Arcobaleno	Comune di Fiorano	€ 2.400,00
56	MO	Carpi	Polizia Municipale (sede COM)	Comune di Carpi	€ 2.475,00
57	MO	Finale Emilia	Municipio (sede COM)	Comune di Finale Emilia	€ 2.460,00
58	MO	Lama Mocogno	Istituto Comprensivo	Comune di Lama Mocogno	€ 7.650,12
59	MO	Modena	Scuola "E. De Amicis"	Comune di Modena	€ 10.140,60
60	MO	Modena	Scuole S. Carlo - G.Pascoli	Comune di Modena	€ 8.941,26
61	MO	Finale Emilia	Istituto Tecnico Agrario "Calvi -Liceo Scientifico "Morandi"	Provincia di Modena	€ 23.285,28
62	MO	Mirandola	Liceo Ginnasio "G. Pico"	Provincia di Modena	€ 5.928,00
63	MO	Modena	Istituto D'arte "Venturi"	Provincia di Modena	€ 21.876,96
64	MO	Pavullo nel Frignano	Comunità Montana (sede COM)	Comunità Montana	€ 1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
65	PR	Borgo Val di Taro	Scuola Elementare Anna Frank	Comune Borgo Val di Taro	€ 48.400,00
66	PR	Borgo Val di Taro	Scuola Materna Marchini Camia	Comune Borgo Val di Taro	€ 5.252,50
67	PR	Tornolo	Scuola Infanzia Primaria Santa Maria Taro	Comune di Tornolo	€ 6.937,50
68	PR	Borgo Val di Taro	Istituto Fermi Zappa	Provincia di Parma	€ 17.250,00
69	PR	Borgo Val di Taro	Istituto Fermi Zappa	Provincia di Parma	€ 9.932,50
70	PR	Borgo Val di Taro	Istituto Fermi Zappa	Provincia di Parma	€ 11.825,00
71	PR	Borgo Val di Taro	Centro Sportivo Santa Barbara (sede COM)	Comune Borgo Val di Taro	€ 1.625,00
72	PR	Fidenza	Scuola Materna "Cesare Battisti"	Comune di Fidenza	€ 4.890,00
73	PR	Fidenza	Scuola Elementare "Cremonini Onagro"	Comune di Fidenza	€ 7.640,40
74	PR	Fidenza	Scuola Elementare Il Seme	Comune di Fidenza	€ 4.063,50
75	PR	Fidenza	Scuola Media Statale "P.Zani"	Comune di Fidenza	€ 12.986,40
76	PR	Parma	Scuola Parmigianino	Comune di Parma	€ 19.886,88
77	PR	Parma	Scuola Cocconi	Comune di Parma	€ 19.572,24
78	PR	Parma	Liceo Classico "G.D.Romagnosi"	Provincia di Parma	€ 14.871,00
79	PR	Parma	Liceo Scientifico G. Ulivi	Provincia di Parma	€ 16.340,34
80	PC	Castell'Arquato	Scuola Elementare Luigi Illica	Comune di Castell'Arquato	€ 6.465,00
81	PC	Fiorenzuola	Scuola Elementare "San Giovanni Bosco"	Comune di Fiorenzuola	€ 12.063,00
82	RA	Brisighella	Scuola Media Ugonia	Comune di Brisighella	€ 5.250,00
83	RA	Casola Valsenio	Scuola Elementare"E. De Amicis"	Comune di Casola Valsenio	€ 21.250,00
84	RA	Faenza	Scuola Elementare "Pirazzini"	Comune di Faenza	€ 20.000,00
85	RA	Lugo	Scuola Elementare "G.Garibaldi"	Comune di Lugo	€ 16.250,00
86	RA	Bagnacavallo	Comando Polizia Municipale (sede COM)	Comune di Bagnacavallo	€ 3.152,50
99	RA	Cervia	Magazzino Comunale (sede COM)	Comune di Cervia	€ 16.100,00
100	RA	Faenza	Municipio (sede COM)	Comune di Faenza	€ 37.034,00
101	RA	Riolo Terme	Municipio (sede COM)	Comune di Riolo Terme	€ 7.837,50
102	RA	Solarolo	Scuola Elementare Statale "R.Pezzani"	Comune di Solarolo	€ 6.162,50
103	RA	Solarolo	Scuola Elementare Statale "R.Pezzani" (mensa-spogliatoio)	Comune di Solarolo	€ 1.500,00
104	RA	Ravenna	Scuola Media Damiano - Novello	Comune di Ravenna	€ 12.396,72
105	RA	Ravenna	Scuola Elementare Filippo Mordani	Comune di Ravenna	€ 10.740,00
106	RA	Ravenna	Ufficio Geologico (sede COM)	Comune di Ravenna	€ 1.758,75
107	RE	Busana	Scuola Elementare e Materna	Comune di Busana	€ 7.150,00
108	RE	Busana	Scuola Media	Comune di Busana	€ 11.125,00
109	RE	Casalgrande	Scuola Elementare S.Antonino	Comune di Casalgrande	€ 6.205,00
110	RE	Castellarano	Scuola Elementare di Roteglia	Comune di Castellarano	€ 16.950,00
111	RE	Collagna	Scuola Elementare e Materna	Comune di Collagna	€ 5.500,00
112	RE	Ramiseto	Scuola Media (ex Elementare)	Comune di Ramiseto	€ 6.250,00
113	RE	Ramiseto	Scuola Elementare e Materna (ex Media)	Comune di Ramiseto	€ 6.075,00
114	RE	Toano	Scuola Elementare	Comune di Toano	€ 7.187,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
115	RE	Toano	Scuola Media "Ugo Foscolo"	Comune di Toano	€ 8.062,50
116	RE	Toano	Scuola Media "Ugo Foscolo"	Comune di Toano	€ 4.325,00
117	RE	Vetto	Scuola Media	Comune di Vetto	€ 14.650,00
118	RE	Viano	Palestra comunale G.B. Toschi	Comune di Viano	€ 6.000,00
119	RE	Viano	Scuola Elementare e Media G.B.Toschi	Comune di Viano	€ 11.225,00
120	RE	Viano	Scuola Elementare e Media G.B.Toschi	Comune di Viano	€ 6.000,00
121	RE	Villa Minozzo	Asilo Nido, Scuola Materna ed Elemenatre	Comune di Villa Minozzo	€ 4.525,00
122	RE	Villa Minozzo	Asilo Nido, Scuola Materna ed Elementare	Comune di Villa Minozzo	€ 3.812,50
123	RE	Villa Minozzo	Scuola Elementare	Comune di Villa Minozzo	€ 5.325,00
124	RE	Busana	Municipio (sede COM)	Comune di Busana	€ 2.437,50
125	RE	Ramiseto	Municipio (sede COM)	Comune di Ramiseto	€ 2.500,00
126	RE	Villa Minozzo	Municipio (sede COM)	Comune di Villa Minozzo	€ 1.875,00
127	RE	Castelnovo Ne' Monti	Comunità Montana (sede COM)	Comunità Montana App. Reggiano	€ 1.625,00
128	RE	Castelnovo Ne' Monti	Polo Scolastico	Provincia di Reggio Emilia	€ 17.675,00
129	RE	Reggio Emilia	Scuola Elementare "San Giovanni Bosco"	Comune di Reggio Emilia	€ 3.676,50
130	RE	Reggio Emilia	Scuola Elementare e Materna Statale "G. Pascoli"	Comune di Reggio Emilia	€ 6.003,00
131	RE	Reggio Emilia	Scuola Elementare "G.Zibordi"	Comune di Reggio Emilia	€ 6.075,00
132	RN	Montegridolfo	Scuola Elementare di Trebbio	Comune di Montegridolfo	€ 3.000,00
133	RN	Montegridolfo	Palestra scuola elementare di Trebbio	Comune di Montegridolfo	€ 3.000,00
134	RN	Rimini	Scuola Elementare "A.Frank"	Comune di Rimini	€ 8.125,00
135	RN	Rimini	Scuola Elementare "Enrico Toti"	Comune di Rimini	€ 25.900,00
136	RN	S.Arcangelo di Romagna	Scuola Elementare "Pascucci"	Comune di S.Arcangelo di Romagna	€ 78.400,00
137	RN	Rimini	Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione "Malatesta"	Provincia di Rimini	€ 27.700,00
138	RN	Rimini	Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo"	Provincia di Rimini	€ 61.000,00
139	RN	Bellaria	Palazzo del Turismo (sede COM)	Comune di Bellaria	€ 2.250,00
143	RN	Morciano di Romagna	Padiglione Fieristico (sede COM)	Comune di Morciano di Romagna	€ 1.500,00
144	RN	Riccione	Magazzino Comunale (sede COM)	Comune di Riccione	€ 1.500,00
145	RN	S.Arcangelo di Romagna	Magazzino Comunale (sede COM)	Comune di S.Arcangelo di Romagna	€ 10.513,75
146	RN	S.Giovanni in Marignano	Municipio (sede COM)	Comune di S.Giovanni in Marignano	€ 8.125,00
147	RN	Rimini	Sede operativa della Provincia (sede COM)	Provincia di Rimini	€ 12.549,50
				TOTALE	€ 1.643.238,26

Allegato 2 - Regione Emilia – Romagna

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO (ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
148	FC	Cesena	Ospedale Bufalini (degenze, terapia intensiva)	Azienda USL di Cesena	€ 1.858.500,00
149	FC	Cesena	Ospedale Bufalini (infetti e grandi ustionati)	Azienda USL di Cesena	€ 250.000,00
150	FC	Cesena	Ospedale Bufalini (centrale termica)	Azienda USL di Cesena	€ 50.000,00
151	FC	Santa Sofia	Padiglione Ospedaliero (degenze, ambulatori, emdialisi)	Azienda USL di Forlì	€ 956.250,00
152	BO	Castel San Pietro Terme	Ospedale civile (palazzina monumentale)	Azienda USL di Imola	€ 455.400,00
153	BO	Castel San Pietro Terme	Ospedale civile (corpo degenze)	Azienda USL di Imola	€ 159.962,71
154	MO	Prignano sulla Secchia	Palazzo comunale	Comune di Prignano sulla Secchia	€ 205.380,02
				TOTALE	€ 3.935.492,73
				TOTALE GENERALE	**€ 5,578,731.00**

05A07165

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del fischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla Regione Friuli-Venezia Giulia la complessiva somma di euro 1.642.901,00;

Viste le note protocollo n. PC/14254/AG5 dell'11 novembre 2004 e ALP.6/43856-E/35/14 del 15 novembre 2004 con le quali la Regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento dei predetti interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari a euro 1.642.901,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla Regione medesima il finanziamento di complessivi euro 1.642.901,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Friuli Venezia Giulia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	PN	AVIANO	Centro di Riferimento Oncologico - Blocco degenze	Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – Istituto di Ricovero e Cura I.R.C.S.S.	€ 1.642.901,00
				TOTALE GENERALE	**€ 1.642.901,00**

05A07167

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla Regione Liguria di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla Regione Liguria la complessiva somma di euro 860.160,00;

Viste le note prot. n. 0056228 del 9 dicembre 2004, prot. n. DPC/9583 del 18 febbraio 2005, prot. n. DPC/10498 del 24 febbraio 2005 e prot. n. 0012440 del 4 marzo 2005 con le quali la Regione Liguria ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche, per un importo complessivo pari ad euro 860.160,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della Regione Liguria di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla Regione medesima il finanziamento di complessivi euro 860.160,00 da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Liguria

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	IM	Badalucco	Municipio Polizia Municipale Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile.	Amministrazione Comunale	€ 1.840,00
2	IM	Carpasio	Polizia Municipale Municipio Sede Squadra Antincendi Boschivi	Amministrazione Comunale	€ 2.309,00
3	IM	Castellaro	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 2.871,00
4	IM	Castellaro	Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile.	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
5	IM	Ceriana	Municipio Polizia Municipale Sede Gruppo Comunale Ceriana	Amministrazione Comunale	€ 4.097,00
6	IM	Cipressa	Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile. Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 3.564,00
7	IM	Civezza	Municipo Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 1.503,00
8	IM	Costarainera	Municipo Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 1.610,00
9	IM	Dolcedo	Municipo Polizia Municipale Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile.	Amministrazione Comunale	€ 4.841,00
6	IM	Imperia	COM - Protezione Civile 22242 Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile. Municipio	Amministrazione Comunale	€ 13.172,00
7	IM	Imperia	Amministrazione Provinciale - Ufficio Protezione Civile	Amministrazione Provinciale	€ 19.894,00
8	IM	Imperia	Amministrazione Provinciale - sede distaccata	Amministrazione Provinciale	€ 8.008,00
9	IM	Montalto Ligure	Sede Squadra Montalto Ligure Antincendi Boschivi Municipio	Amministrazione Comunale	€ 2.481,00
10	IM	Ospedaletti	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 4.020,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
11	IM	Ospedaletti	Polizia Municipale Carabinieri	Amministrazione Comunale	€ 8.296,00
12	IM	Pietrabruna	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 3.146,00
13	IM	Pompeiana	Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile. Polizia Municipale Municipio	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
14	IM	Prela'	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 1.724,00
15	IM	Riva Ligure	Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile. Polizia Municipale Municipio	Amministrazione Comunale	€ 6.598,00
15	IM	San Lorenzo al Mare	Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile. Municipio	Amministrazione Comunale	€ 3.254,00
16	IM	San Lorenzo al Mare	Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
17	IM	Sanremo	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 16.110,00
18	IM	Sanremo	Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 3.260,00
19	IM	Santo Stefano al Mare	Municipio Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile.	Amministrazione Comunale	€ 2.463,00
20	IM	Santo Stefano al Mare	Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 3.564,00
21	IM	Taggia	Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile.	Amministrazione Comunale	€ 8.328,00
22	IM	Taggia	Comunità Montana Argentina Armea	Comunità Montana Argentina Armea	€ 1.624,00
23	IM	TAGGIA	Sede Gruppo Comunale Taggia Polizia Municipale Municipio Sede Squadra Comunale Antincendi Boschivi e Protezione civile.	Amministrazione Comunale	€ 34.593,00
24	SP	Arcola	Sede Comunale Distaccata	Amministrazione Comunale	€ 3.546,00
24	SP	Arcola	Sede Comunale Principale	Amministrazione Comunale	€ 2.829,00
25	SP	Arcola	Sede Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 6.737,00
26	SP	Bolano	Sede Comunale Sede Squadre di Reperibilità Comunale	Amministrazione Comunale	€ 5.298,00
27	SP	Brugnato	Polizia Municipale Municipio	Amministrazione Comunale	€ 4.665,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
28	SP	Calice al Cornoviglio	Sede comunale – Calice Capoluogo	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
29	SP	Calice al Cornoviglio	Sede comunale	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
30	SP	Ortonovo	Sede Volontari di Protezione civile gruppo regionale Rinaldo Enrico	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
31	SP	Ortonovo	Polizia Municipale Municipio	Amministrazione Comunale	€ 3.525,00
33	SP	Rocchetta di Vara	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 1.608,00
34	SP	Santo Stefano di Magra	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 3.698,00
35	SP	Santo Stefano di Magra	Sede Gruppo Comunale S. Stefano Magra Polizia municipale	Amministrazione Comunale	€ 14.420,00
36	SP	Sarzana	Sede Gruppo di Protezione Civile Val di Magra Municipio	Amministrazione Comunale	€ 6.966,00
37	SP	Sarzana	Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 17.138,00
38	SP	Vezzano Ligure	Sede Gruppo Comunale Antincendi Boschivi Prati-Fornola Sede Gruppo Comunale Antincendi Boschivi Valeriano Sede Gruppo Comunale Antincendi Boschivi Vezzano Capoluogo Sede Squadra Comunale di Protezione Civile Municipio Comando Polizia Municipale	Amministrazione Comunale	€ 3.281,00
39	SP	Arcola	Scuola Media Ressora Palestra Ressora	Amministrazione Comunale	€ 15.920,00
40	SP	Zignago	Municipio	Amministrazione Comunale	€ 1.500,00
41	IM	Imperia	Scuola Direzione Didattica 1° Circolo Scuola Materna Scuola Media Inferiore. "G. Boine" Istituto Nautico	Amministrazione Comunale	€ 23.205,00
42	IM	Imperia	Scuola Materna ed Elementare Direzione Didattica 2° Circolo	Amministrazione Comunale	€ 20.591,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
43	IM	Imperia	Scuola Materna Istituto Professionale Statale Servizi Commerciali e Turistici Liceo Classico "De Amicis" Dist. Istituto Magistrale "Amoretti"	Amministrazione Comunale	€ 21.199,00
44	IM	Imperia	Istituto Magistrale "C. Amoretti"	Amministrazione Comunale	€ 18.982,00
45	IM	Imperia	Scuola medie Superiori "G. Ruffini"	Amministrazione Provinciale	€ 25.591,00
46	IM	Imperia	Liceo Scientifico "Vieusseux"	Amministrazione Provinciale	€ 16.595,00
47	IM	Imperia	Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Galilei"	Amministrazione Provinciale	€ 16.663,00
48	IM	San Lorenzo al Mare	Scuola Media inferiore Marconi	Amministrazione Comunale	€ 7.988,00
49	IM	Sanremo	Scuola Media G. Pascoli	Amministrazione Comunale	€ 15.763,00
50	IM	Sanremo	Scuola Media Sup. Colombo	Amministrazione Comunale	€ 31.443,00
51	IM	Sanremo	Scuola Elementare e Media A.Volta	Amministrazione Comunale	€ 38.283,00
52	SP	Sarzana	Scuola Media Poggi-Carducci	Amministrazione Comunale	€ 19.851,00
53	SP	Sarzana	Scuola Elementare Capoluogo	Amministrazione Comunale	€ 22.000,00
54	SP	Sarzana	Liceo Scientifico-Classico Prentuccelli Istituto tecnico commerciale C.Arzela	Provincia Di La Spezia	€ 38.080,00
55	IM	Taggia	Scuola Elementare di Levà	Amministrazione Comunale	€ 15.367,00
56	IM	Taggia	Scuola Media G. Pastonchi	Amministrazione Comunale	€ 23.761,00
57	IM	Taggia	Istituto Tecnico Commerciale "C. Colombo"	Amministrazione Provinciale	€ 16.325,00
58	IM	Taggia	Scuola Media "G. Ruffini"	Amministrazione Comunale	€ 17.000,00
59	IM	Imperia	Ospedale Civile di Imperia - Monoblocco	A.U.S.L.1	€ 49.400,00
60	IM	Imperia	Ospedale Civile di Imperia - Ex Palazzina Uffici	A.U.S.L.1	€ 22.400,00
61	IM	Imperia	Struttura Territoriale Polivalente Distretto di Imperia ASL	A.U.S.L.1	€ 7.875,00
62	IM	Imperia	Centro Salute Mentale - Ser.t	A.U.S.L.1	€ 7.500,00
63	IM	Sanremo	Ospedale Civile di Sanremo - Palazzina Ingresso	A.U.S.L.1	€ 9.000,00
64	IM	Sanremo	Centro di Salute Mentale	A.U.S.L.1	€ 4.500,00
65	IM	Sanremo	Centro Unico Prenotazioni Ambulatoriali	A.U.S.L.1	€ 5.625,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
66	IM	Sanremo	Azienda U.S.L. N°1 Imperiese	A.U.S.L.1	€ 22.400,00
67	IM	Sanremo	Igiene Pubblica - Ser.t	A.U.S.L.1	€ 9.000,00
68	IM	Sanremo	Ospedale Civile di Sanremo - "vecchio" Malattie Infettive	A.U.S.L.1	€ 5.770,00
69	IM	Sanremo	Presidio ospedaliero di Sanremo - Padiglione Castillo	A.U.S.L.1	€ 17.000,00
70	SP	Sarzana	Poliambulatorio	A.S.L.5	€ 16.460,00
71	IM	Taggia	Ambulatorio ASL	A.U.S.L.1	€ 31.242,00
				TOTALE GENERALE	€ 860.160,00

05A07166

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascente - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in San Marco in Lamis, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui a la corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rinascente - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in San Marco in Lamis (Foggia), costituita in data 11 marzo 1991 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rosa Giuliani di San Giovanni Rotondo (Foggia), n. REA 154539, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Cuttano Matteo, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, con residenza in Troia (Foggia), piazza Tricarico 8, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06992

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Omniaservizi - Piccola soc. coop. a r.l.», in Gioia del Colle, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui a la corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti Cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Omniaservizi - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita in data 12 settembre 1996 con atto a rogito d notaio dott. Nicola Guida di Gioia del Colle (Bari), n. REA 355608, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Destino Giovanni, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 28 settembre 1946, con studio in Canosa di Puglia (Bari), via Andrea Doria n. 22-a, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06993

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Turistica Strisaili - Società cooperativa a r.l.», in Villagrande Strisaili, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui a la corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Turistica Strisaili - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villagrande Strisaili (Nuoro), costituita in data 20 ottobre 1980, n. REA 36734 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sedda Enrico Antonio nato a Isili (Nuoro) il 3 marzo 1967, con studio in Cagliari, via Molise 6, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06994

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Biosud - Società cooperativa consortile a r.l.», in Altamura, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui a la corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Biosud - Società cooperativa consortile a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari), costituita in data 6 giugno 2000, con atto a rogito del notaio dott. Gaetano Lonero di Altamura (Bari), n. REA 446429, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Sciannameo Massimiliano, nato a Bari il 4 giugno 1973, con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/a, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06995

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Green Garden - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Alberobello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Green Garden - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alberobello (Bari), costituita in data 4 maggio 1999, con atto a rogito del notaio dott. Amoruso Enrico di Alberobello (Bari), n. REA 412689, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Destino Giovanni, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 28 settembre 1946, con studio in Canosa di Puglia (Bari), via Andrea Doria n. 22/a, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06996

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Puglia Trasporti - Piccola società cooperativa», in Corato, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Puglia Trasporti - Piccola società cooperativa», con sede in Corato (Bari), costituita in data 11 gennaio 1999, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Murolo di Corato (Bari), n. REA 410551, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Sciannameo Vincenza, nata a Bari, il 26 aprile 1972, con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/a, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06997

DECRETO 14 giugno 2005

Scioglimento della società cooperativa «Circolo familiare l'ancora di Pratocentenaro», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Circolo familiare l'ancora di Pratocentenaro», con sede in Milano, costituita in data 11 dicembre 1949, con atto a rogito del notaio dott. Ruggeri Lelio di Monza (Milano), n. REA 390700, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Maria lombardi, nato a Monza (Milano), il 30 giugno 1964, con studio in Monza, Milano, via Smentana n. 2, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06999

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Blu Mare - Piccola società cooperativa», in Simeri Crichi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Blu Mare - Piccola società cooperativa», con sede in Simeri Crichi (Catanzaro), costituita in data 11 dicembre 1997 con atto a rogito del notaio dott.ssa Gemini Maria Grazia di Catanzaro, n. 6645 registro delle società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Arcella Anna Maria, nato a Stefanaconi (Vibo Valentia) l'8 giugno 1975, ivi residente in via Aldo Moro n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06916

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola La Valle - soc. coop. a r.l.», in Momperone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola La Valle - soc. coop. a r.l.», con sede in Momperone (Alessandria), costituita in data 23 gennaio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Pernigotti di Tortona (Alessandria), n. 1297 registro delle società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937, con residenza in Genova, via Rimassa n. 45/18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06917

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Popolare - Società cooperativa per azioni», in Capracotta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Popolare - Società cooperativa per azioni» con sede in Capracotta (Isernia), costituita in data 18 novembre 1945 con atto a rogito del notaio dott. Paolantonio Ascenzo di Baranello (Campobasso), n. REA 5713, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* codice civile e il dott. De Lellis Fulvio, nato a Vastogirardi (Isernia) il 16 ottobre 1946, con residenza in Isernia, via Palladio snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06918

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia La Costruzione», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia La Costruzione» con sede in Cagliari, costituita in data 12 dicembre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Ercole Bartoli di Dolianova (Cagliari), n. REA 144768, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Angela Vecchione, nata a Napoli il 19 settembre 1972, con in Roma, via Brunate n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06919

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Amicizia», in Centola.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2003 con il quale la società cooperativa «Amicizia» con sede in Centola (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile ed il dott. Raffaele Ardito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Raffaele Ardito comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti dei scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Mantovano, con studio in Napoli Piazza Amedeo n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Amicizia», con sede in Centola (Salerno) già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 novembre 2003, in sostituzione del dott. Raffaele Ardito, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06998

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Enrico Mattei, società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Avellino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996 con il quale la società cooperativa «Enrico Mattei - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Avellino è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992 e il rag. Gianfranco Sferruzzi, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale indirizzata al rag. Gianfranco Sferruzzi, con la quale si chiedevano notizie sullo stato della procedura e fino ad oggi rimasta inevasa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Enrico Mattei, società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Avellino, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 16 maggio 1996, in sostituzione del rag. Gianfranco Sferruzzi, inadempiente

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'articolo 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.718 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 marzo, 7 luglio 2004, 10 gennaio, 10 febbraio e 11 aprile 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º febbraio 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima franche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º febbraio 2020, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 7 luglio 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 7 luglio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 17 marzo 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 7 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 7 luglio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 7 luglio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 164 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 7 luglio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A07169

DECRETO 8 luglio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.718 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 2005 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 10 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A07171

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno e della Commissione tributaria provinciale di Salerno.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota della Prefettura di Salerno avente per oggetto «interruzione di fornitura idrica dal 19 al 22 giugno 2005» su l'intero territorio comunale e la successiva ordinanza del comune di Salerno n. 386 del 14 giugno 2005, intesa a salvaguardare le condizioni igienico sanitarie del citato comprensorio, pervenute a cura del direttore della Commissione tributaria regionale della Campania;

Vista la nota n. 4618 del 17 giugno 2005, con la quale il direttore della Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la chiusura e, quindi, il mancato funzionamento degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, provinciale di Salerno e sezione staccata di Salerno, dalle ore 14 in poi, per i giorni 20, 21 e 22 giugno c.a.;

Vista l'ulteriore comunicazione n. 4767 del 22 giugno 2005 con la quale, il Direttore della Commissione tributaria regionale della Campania, ha tempestivamente informato della riattivazione anticipata della fornitura idrica nel comune di Salerno dalle ore 21 del 21 giugno 2005 e, di conseguenza, il ripristino degli orari ordinari di chiusura degli uffici interessati;

Dispone:

il mancato funzionamento degli uffici di segreteria della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno e provinciale di Salerno è accertato dalle ore 14 in poi, per i giorni 20 e 21 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il Capo del dipartimento: CIOCCA

05A07170

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Elo Riitta Maija, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Elo Riitta Maija, cittadina finlandese, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Perushoitajan Tutkintotodistus» conseguito in Finlandia in data 30 maggio 1991, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio-sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 3 maggio 2005;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Perushoitajan Tutkintotodistus», conseguito in Finlandia in data 30 maggio 1991, presso «Helsingin IV Terveydenhuolto-oppilaitos» (Finlandia) dalla sig.ra Elo Riitta Maija, nata a Espoo (Finlandia) l'8 luglio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06773

DECRETO 27 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Infanger Sandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Infanger Sandra, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Krankenpflegerin Fa Srk» conseguito in Svizzera in data 29 settembre 1988, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio-sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 3 maggio 2005;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Krankenpflegerin Fa Srk», conseguito in Svizzera in data 29 settembre 1988, presso «Pflegeschule Glarus» (Svizzera) dalla sig.ra Infanger Sandra, nata a Altdorf (Svizzera) il 7 dicembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06775

DECRETO 27 giugno 2005.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Fonte del Parco», in Montefiorino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 12 gennaio 2004 con la quale la società Sorgenti Xenia S.p.A. con sede in Milano, piazza del Duomo n. 17, ha chiesto il riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale «Fonte del Parco» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Geo - Montefiorino 2 sita nel territorio del comune di Montefiorino (Modena);

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 18 maggio 2004, del 16 marzo 2005 e del 15 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte del Parco» di Montefiorino (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: GRECO

05A06886

DECRETO 27 giugno 2005.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Mugniva», in Luserna San Giovanni, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 25 gennaio 2003 con la quale il sindaco del comune di Luserna San Giovanni (Torino), con sede in via Roma n. 31, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Mugniva» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca Sea2 sito nel comune di Luserna San Giovanni (Torino), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa dalla società Pontevecchio S.r.l. per conto dell'Amministrazione comunale di Luserna San Giovanni con note del 17 settembre 2003, del 24 maggio 2004 e del 19 aprile 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 17 febbraio 2004, del 12 ottobre 2004 e del 15 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Mugniva» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca Sea2 sito nel comune di Luserna San Giovanni (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: GRECO

05A06887

DECRETO 27 giugno 2005.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Levissima», in Valdisotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 31 marzo 2005 con la quale la Società Sanpellegrino S.p.A. con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Levissima» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Valdisotto (Sondrio), oltre alle diciture già riconosciute, anche l'indicazione «stimola la digestione»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3258-162 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Levissima;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Levissima» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Valdisotto (Sondrio), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Stimola la digestione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: GRECO

05A06888

DECRETO 27 giugno 2005.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqualaga», in Crognaleto, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE GENERALE

Vista la domanda in data 1º agosto 2003 con la quale la società Laga S.r.l. con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), zona industriale, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqualaga» che sgorga dalla sorgente Lagnetta nell'ambito della concessione mineraria sita in località Cesacastina del comune di Crognaleto (Teramo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 5 novembre 2004 e del 5 maggio 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 23 febbraio 2005 e del 15 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqualaga» che sgorga dalla sorgente Lagnetta nell'ambito della concessione mineraria sita in località Cesacastina del comune di Crognaleto (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: GRECO

05A06890

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 febbraio 2005.

Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visti i rr.dd. n. 2440/1923 e 827/1924, recanti le disposizioni e il regolamento sulla aministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge n. 468/1978 recante la Riforma di alcune norme di Contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio e successive modificazioni;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/CE;

Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;

Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge, in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi del Protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism»;

Considerato che le conclusioni della Settima Conferenza delle parti alla convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, in merito all'attuazione del Protocollo di Kyoto, tra l'altro:

a) hanno riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purché tali attività risultino addizionali e siano indotte dall'attività umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 *bis*) e per l'Italia tale limite è stato fissato in misura pari a 0,18 mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 mt di CO_2);

b) hanno riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra»;

Considerato che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra per il periodo 2003-2010, allegato alla citata delibera CIPE n. 123/2002, individua le misure che possono raggiungere il miglior risultato in termini di riduzione delle emissioni con il minor costo e i migliori effetti sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia nazionale;

Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunità;

Considerato che la citata direttiva 2003/87/CE stabilisce una sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari a € 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a € 100/anno nel periodo 2008-2012;

Considerato inoltre che il citato Piano d'azione nazionale stima un potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio pari a 10,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente, attraverso le attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione ad un costo netto pari a circa € 6/anno per tonnellata;

Atteso che, ai fini del riconoscimento del carbonio assorbito attraverso le attività nazionali di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione, la citata delibera CIPE n. 123/2002, ai punti 7.3 e 7.4, stabilisce l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi di carbonio, nonché l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonioagro-forestali;

Considerato che i responsabili dell'attuazione dei punti 7.3 e 7.4 della delibera CIPE n. 123/2002 sono rispettivamente il Ministero per le politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che il citato Piano d'azione nazionale individua in € 2 milioni le risorse necessarie per l'attuazione del punto 7.4 della delibera;

Atteso altresì che le attività nazionali di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione possono contribuire alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e ad accrescere la produzione di biomassa ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Visto che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 120/2002, per l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il periodo 2002-2004 assommano a € 75 milioni;

Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» la quale, tra le altre, ha ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa all'anno 2004 per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 120 del 2002;

Ritenuto di destinare € 7.500.000, all'attuazione dei programmi pilota per limpiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, di cui all'art. 2, punto 3, della legge n. 120/2002, incluse le attività relative all'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi di carbonio, ed alla istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali;

Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, allocate nel CDR 4 — U.P.B. 4.2.3.15 — Accordi ed Organismi internazionali — capitolo 7923 impegnate per € 50.000.000 con decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e € 12.500.000 disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 28 ottobre 2004;

Decreta

Art. 1.

1. È disposta l'assegnazione di € 2.250.000 per l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi di carbonio, nonché per l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali.

2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 1, si procederà sulla base di un apposito Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero per le politiche agricole e forestali.

Art. 2.

1. È disposta l'assegnazione di € 5.250.000 per la realizzazione di progetti pilota per interventi nazionali di afforestazione e riforestazione.

2. La ripartizione territoriale delle risorse tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione sono stabiliti di intesa con la Conferenza unificata, tenendo conto della programmazione forestale delle Regioni.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per le politiche agricole e forestali, definiscono, di intesa con la Conferenza unificata:

a) le modalità per la concessione l'erogazione e la revoca dei contribuiti ai soggetti beneficiari tenuto conto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato I;

b) la modalità per l'eventuale cumulo con altre risorse nazionali o comunitarie;

c) le procedure per la verifica sullo stato di attuazione degli interventi;

d) le modalità di monitoraggio sui risultati conseguiti.

Art. 3.

1. Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il capo del Corpo forestale dello Stato sono incaricati di predisporre entro il 31 dicembre 2004 una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento alla efficacia delle procedure di finanziamento e delle misure incentivanti, nonché alla fattibilità e replicabilità dei progetti pilota. La relazione è inviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Conferenza unificata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro per le politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 137

ALLEGATO 1

1. Tipologia di progetti pilota ammessi ai contributi di cui all'art. 2.

Interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e riforestazione, realizzati con l'uso di specie autoctone - secondo criteri di ecosostenibilità;

I progetti dovranno prevedere la certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta a misurare la migliore performance «investimento/assorbimento di carbonio» in t-CO_2 equivalente nel quinquennio 2008-2012.

2. Entità dei contributi.

Sono finanziabili i progetti di importo complessivo di almeno € 400.000:

a) I progetti di Amministrazioni Pubbliche potranno essere cofinanziati nella misura massima del 75%, ed entro un importo non superiore a 1.500.000;

b) I progetti presentati da imprese potranno essere cofinanziati nella misura massima del 50%, ed entro un importo non superiore a € 500.000.

3. Soggetti destinatari finali.

a) Regioni, Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Comuni;

b) Imprese, singole o associate, società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità e consorzi forestali.

05A07168

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 28 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06970

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 dicembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», con decreto 12 maggio 2000, è stata prorogata fino al 19 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo n. 60794;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06967

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 18 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06969

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 25 marzo 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con decreto 19 aprile 2002 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 aprile 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto di Modena», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 26 novembre 2004, protocollo n. 67789;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 19 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 16 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06953

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 24 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06966

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a.r.l.» con decreto 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 24 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriolmente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06965

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 24 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriolmente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06964

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di con-

trollo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a.r.l.» con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 28 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Brà» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriolmente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06963

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 28 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Murazzano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriolmente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06962

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 18 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Freuit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06968

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Farma Uno»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 354 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BROMAZEPAM FARMA UNO nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (SA), via Conforti, 42, c.a.p. 84083, codice fiscale n. 02732270653.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 036142038 (in base 10) 12GYYQ (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: MPF b.v. stabilimento sito in Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske, Olanda (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 377 mg; aroma tutti frutti 3000 mg; sodio edetato 10 mg; acqua depurata 1000 mg; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastrointestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

AIC n. 036142038 (in base 10) 12GYYQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036142038 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07044

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam PRC»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 355 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BROMAZEPAM PRC nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (SA), via Conforti, 42, c.a.p. 84083, codice fiscale n. 03639450653.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 036139032 (in base 10) 12GW0S (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: MPF b.v. stabilimento sito in Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske, Olanda (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 377 mg; aroma tutti frutti 3000 mg; sodio edetato 10 mg; acqua depurata 1000 mg; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastrointestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 036139032 (in base 10) 12GW0S (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036139032 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07045

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam N & P»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 356 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BROMAZEPAM N & P nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: N & P S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (SA), via Conforti, 42, c.a.p. 84083, codice fiscale n. 03639470651.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 036137038 (in base 10) 12GU2G (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: MPF b.v. stabilimento sito in Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske, Olanda (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 377 mg; aroma tutti frutti 3000 mg; sodio edetato 10 mg; acqua depurata 1000 mg; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastrointestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 036137038 (in base 10) 12GU2G (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036137038 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07046

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Genetic»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 357 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BROMAZEPAM GENETIC nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (SA), via della Monica, c.a.p. 84083, codice fiscale n. 03696500655.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 036140034 (in base 10) 12GX02 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: MPF b.v. stabilimento sito in Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske, Olanda (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 377 mg; aroma tutti frutti 3000 mg; sodio edetato 10 mg; acqua depurata 1000 mg; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastrointestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 036140034 (in base 10) 12GX02 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036140034 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07047

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erreflog»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 358 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ERREFLOG anche nella forma e confezione: «3% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 50 g.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, c.a.p. 20129, codice fiscale n. 09674060158.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «3% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 50 g;

A.I.C. n. 035364037 (in base 10) 11R765 (in base 32);

forma farmaceutica: schiuma cutanea;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Aerosol Service Italiana S.r.l., via del Maglio, 6, Valmadrera (LC);

controlli microbiologici: BIOLAB S.p.a. via B. Buozzi, 2, Vimodrone (MI).

Composizione: 1 g di schiuma contiene:

principio attivo: nimesulide 30 mg;

eccipienti: acido lattico, alcool benzilico, etanolo 96%, glicerolo, poliacrilamide copolimero, perfluoropolimetilisopropiletere, lecitina di soia idrogenata (Phospholipon 80H), polisorbato 80, alfatocoferile acetato, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, acqua depurata;

miscela propellente 5%: isobutano, n-butano, propano.

Indicazioni terapeutiche: sollievo sintomatico del dolore associato a distorsioni e tendiniti traumatiche acute.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «3% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 50 g;

A.I.C. n. 035364037 (in base 10) 11R765 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035364037 «3% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 50 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07048

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplyina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 359 del 24 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «CARBOPLYINA» nelle forme e confezioni: «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale, con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale 1,8 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml, «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml, «30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml, «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml.

Titolare A.I.C.: Dentsply Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Cavaglieri Arrigo, 26, c.a.p. 00173, codice fiscale n. 00726860158.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale, con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013011 (in base 10) 12C0YM (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg; adrenalina tartrato acido 0,0182 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6,5 mg; sodio metabisolfito 1 mg; EDTA bisodico 0,25 mg; acqua per preparazicni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale 1,8 ml

A.I.C. n. 036013023 (in base 10) 12C0YZ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia;

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg; adrenalina tartrato acido 0,0182 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6,5 mg; sodio metabisolfito 1 mg; EDTA bisodico 0,25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013035 (in base 10) 12C0ZC (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg; adrenalina tartrato acido 0,0182 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6,5 mg; sodio metabisolfito 1 mg; EDTA bisodico 0,25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013047 (in base 10) 12C0ZR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 30 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013050 (in base 10) 12C0ZU (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 30 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013062 (in base 10) 12C106 (in base 32);

forma farrnaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 30 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: per le confezioni:

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale, con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml;

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale 1,8 ml;

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml.

La mepivacaina con adrenalina è indicata quando si desidera prolungare la durata dell'anestesia regionale o quando è necessario ottenere un'ischemia locale in tutti gli interventi che riguardano odontoiatria e stomatologia (estrazioni dentali, chirurgia dentale e paradentale, terapia conservativa e protesica).

Per le confezioni:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml;

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml;

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml.

Tutti gli interventi che riguardano odontoiatria e stomatologia (estrazioni dentali, chirurgia dentale e paradentale, terapia conservativa e protesica).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale, con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013011 (in base 10) 12C0YM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013023 (in base 10) 12C0YZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013035 (in base 10) 12C0ZC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013047 (in base 10) 12C0ZR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013050 (in base 10) 12C0ZU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml;

A.I.C. n. 036013062 (in base 10) 12C106 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036013011 «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale, con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria;

confezione: A.I.C. n. 036013023 «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale 1,8 ml - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria;

confezione: A.I.C. n. 036013035 «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso gengivale con Adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria;

confezione: A.I.C. n. 036013047 «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria;

confezione: A.I.C. n. 036013050 «30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria;

confezione: A.I.C. n. 036013062 «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale autoaspiranti - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria; 1,8 ml.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07049

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501164/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.